

Procedimento di mediazione necessario per le controversie contrattuali da "COVID-19"

14 Luglio 2020

Nelle controversie in materia di **obbligazioni contrattuali in cui l'inadempimento deve essere valutato in relazione al rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza sanitaria** quali ad esempio: *consegna ritardata di beni e forniture, ritardo nell'esecuzione di lavori affidati in appalto, mancato rispetto delle scadenze contrattuali per i pagamenti nei contratti di appalto o locazione; inadempimenti contrattuali connessi alla definizione di una compravendita immobiliare, risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ecc.* **è necessario il preventivo esperimento del procedimento di mediazione** ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010.

E' quanto prevede il nuovo comma 6-ter dell'articolo 3 DL 6/2020 introdotto dalla legge di conversione del DL 28/2020 (pubblicata nella G.U. 29 giugno 2020, n. 162) che di seguito si riporta.

D.L. 23 febbraio 2020, n. 6

Art. 3. Attuazione delle misure di contenimento

6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto **è sempre valutato ai fini dell'esclusione**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della **responsabilità** del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.¹

6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, **può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione** ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, **costituisce condizione di procedibilità della domanda.**²

¹ [Comma aggiunto dall'art. 91, comma 1, DL 18/2020 \(cd. Decreto Cura Italia\).](#)

² [Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1-quater, DL 28/2020 \(cd decreto Giustizia\).](#)

La norma ha introdotto una nuova fattispecie di controversie per le quali si richiede il ricorso allo strumento della mediazione obbligatoria.

L'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, richiamato dal nuovo comma 6-ter reca, infatti, la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale articolo prevede che per l'esercizio in giudizio di un'azione relativa ad una controversia in materia di **condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari**, sia preliminarmente avviato il procedimento di mediazione con l'assistenza dell'avvocato.

Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce ora condizione di procedibilità anche **nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento può essere valutato ai sensi del comma 6-bis DL 6/2020**. Si tratta di una clausola di esonero da responsabilità contrattuale che indica l'esigenza del rispetto delle misure di contenimento come potenzialmente idonea a giustificare la condotta inadempiente di una delle parti.